

NOTA METODOLOGICA SUI CRITERI TECNICI ADOTTATI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DALLE UNITÀ DI RILEVAZIONE (IMPRESE O ISTITUZIONI) COINVOLTE NELLE RILEVAZIONI CONGIUNTURALI

Aggiornamento 08/07/2022

La presente Nota Metodologica si riferisce alle sole rilevazioni statistiche condotte dall'Istat con frequenza di rilevazione infra-annuale (mensile o trimestrale) di seguito definite "rilevazioni congiunturali", riportate nella nota¹ per cui è previsto sia l'obbligo di risposta – disciplinato dagli artt. 7, 11 e 13 del d.lgs. n. 322/1989 e dal Programma statistico nazionale e Elenchi correlati ivi previsti –, sia la sanzionabilità sulla base di variabili di riferimento (criterio) e di valori soglia dimensionali² specificati nell'Elenco delle rilevazioni sanzionabili.

In particolare, il Programma statistico nazionale (PSN) e gli altri atti di programmazione della statistica ufficiale per il triennio PSN 2017-2019 – Aggiornamento 2019, approvato con D.P.R. 25 novembre 2020 (Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 35 dell'11 febbraio 2021) nonché il successivo PSN 2020-2022 approvato con D.P.R. 9 marzo 2022 (Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 122 del 26-05-2022) hanno previsto quanto segue:

“Con riferimento alle rilevazioni congiunturali - ognuna da considerare come un'unica indagine - caratterizzate da una pluralità di forniture nel periodo di riferimento, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt.7 e 11 del d.lgs 322/1989 e s.m.i., si configura come:

- *“Omessa” la fornitura di dati non pervenuta o pervenuta oltre il termine di conclusione dell'indagine;*
- *“Incompleta” la fornitura parziale o trasmessa oltre gli specifici termini stabiliti dal Titolare, in coerenza con la metodologia elaborata per ciascuna indagine.”*

In considerazione della complessità degli adempimenti richiesti alle Unità di rilevazione coinvolte nelle rilevazioni congiunturali rispetto a quelle incluse nelle indagini annuali o pluriennali, i criteri adottati negli atti di programmazione statistica ufficiale ai sensi delle disposizioni del decreto

¹ Per il PSN attualmente in vigore (PSN 2020-2022) ,le indagini che rientrano in tale fattispecie sono le seguenti: Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzione e costo del lavoro nelle grandi imprese (IST-00050); Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (IST-00151); Rilevazione statistica dei permessi di costruire (IST-00564); Rilevazione statistica rapida dei permessi di costruire (codice IST-01675); Indagine mensile sulla produzione industriale (IST-01369); Rilevazione mensile su fatturato e ordinativi dell'industria (IST-01370); Indagine trimestrale sui posti vacanti e ore lavorate (IST-01381); Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese (IST-02418); Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45, G46, H, I, J, M, N (IST-02630); Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (IST-02650); Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi (IST-02678).

² La verifica delle variabili di riferimento e dei valori soglia alla scadenza del termine della raccolta dati indicato nella lettera informativa è eseguita sui dati presenti da fonte Registro imprese Unioncamere (addetti e fatturato per le indagini economiche), nonché sui dati presenti da fonte Istat (popolazione residente a livello comunale) per le indagini sui Permessi di Costruzione.

legislativo n. 322/1989 (PSN e relativi allegati) hanno l'obiettivo di disciplinare le modalità di adempimento, prevedendo metodologicamente la possibilità di considerare per questo tipo di rilevazioni una specifica calendarizzazione delle scadenze per la fornitura dei dati da parte delle Unità di rilevazione.

La soluzione tecnico-metodologica introdotta con il Programma statistico nazionale relativo al triennio 2017-2019 consente di bilanciare l'esigenza di ottenere tempestivamente le informazioni statistiche richieste in coerenza con gli obblighi nazionali e europei, previsti nella comunicazione e diffusione della informazione statistica, con la possibilità di ottenere dati di qualità per tutti i mesi/trimestri considerati dalla singola rilevazione e, al tempo stesso, di ridurre il disturbo statistico sulle Unità di rilevazione a fronte sia dalla maggiore frequenza di richiesta dei dati sia, soprattutto, dalla presenza di vincoli temporali più stringenti per adempiere all'obbligo di risposta.

L'avvio della procedura di accertamento a conclusione del ciclo annuale di rilevazione è, pertanto, subordinata alla verifica dei criteri tecnici di seguito specificati che considerano congiuntamente le scadenze individuate per l'adempimento all'obbligo di risposta da parte delle Unità di rilevazione.

Le suddette modalità di adempimento vengono rese note con la lettera Informativa a firma del Presidente dell'Istat. In particolare, con essa vengono comunicate alle Unità di rilevazione, coinvolte nel campione d'indagine interessato dalla rilevazione, l'avvio della rilevazione stessa e, con esso, i riferimenti normativi riguardanti l'indagine, i contenuti tematici, i criteri di compilazione del questionario, il periodo di riferimento dei dati richiesti, la data di chiusura del ciclo annuale dell'indagine, i riferimenti normativi relativi all'obbligo di risposta e alle sanzioni, i riferimenti per ottenere supporto alla compilazione, le informazioni sul trattamento dei dati. Ai fini dell'accertamento assumono rilievo, oltre alla data di chiusura del ciclo annuale, anche le diverse scadenze puntuali calendarizzate nella fornitura dei dati ed il termine di ciascun periodo di adempimento mensile o trimestrale ad esse associate. È previsto inoltre un periodo di adempimento cumulato annualmente indicato anch'esso nella lettera informativa, costituito da un numero di giorni inferiori alla somma dei singoli periodi di adempimento mensile o trimestrale.

La formulazione analitica dei criteri riportati in precedenza è indicata in Allegato 1. I criteri illustrati nell'Allegato 1, insieme agli specifici parametri riportati nelle lettere informative, sono utilizzati dall'Istat nell'ambito di un algoritmo di calcolo automatizzato che consente l'accertamento con procedure atte a minimizzare i rischi di errore.

Criteri per la determinazione delle scadenze

L'Istituto opera nel pieno rispetto delle scadenze definite a livello comunitario da appositi regolamenti per la trasmissione dei dati ad Eurostat e di quelle incluse nel Calendario dei Comunicati Stampa che viene pubblicato annualmente. Tutte le informazioni sono pubblicate prima dell'avvio delle rilevazioni in modo trasparente sul sito dell'Istat (<https://www.istat.it/it/files//2013/12/CALENDARIO-COMUNICATI-2022.pdf>, <https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni>) e sono consultabili sul sito di Eurostat (<http://ec.europa.eu/eurostat>). Pertanto il termine di tutte le scadenze segnalate nella lettera informativa è tassativo ed il suo rispetto è presupposto essenziale affinché l'elaborazione dei dati, la conseguente trasmissione ad Eurostat e la diffusione a livello nazionale dei dati medesimi avvengano entro i termini previsti.

Alcuni esempi di comportamento dell'Unità di rilevazione e conseguenze per l'avvio della procedura di accertamento:

- L'Unità di rilevazione invia tutti i dati entro le scadenze puntuali indicate per ciascun mese/trimestre di riferimento dei dati → ESITO: Non accertabile
- L'Unità invia per alcuni mesi/trimestri i dati oltre le scadenze puntuali indicate per ciascun mese/trimestre ma rispetta sia il periodo di adempimento mensile/trimestrale sia il periodo di adempimento cumulato annuale → ESITO: Non accertabile
- L'Unità invia per tutti i mesi/trimestri i dati poco oltre le scadenze indicate per ciascun mese/trimestre ma rispetta sia il periodo di adempimento mensile/trimestrale sia il periodo adempimento cumulato annuale → ESITO: Non accertabile
- L'Unità invia i dati mensili/trimestrali oltre le scadenze indicate per ciascun mese/trimestre e rispetta il periodo di adempimento mensile/trimestrale ma non il periodo di adempimento cumulato annuale poiché il cumulo dei giorni nei singoli mesi eccede la soglia indicata per l'intero anno → ESITO: Accertabile, subordinatamente al possesso di specifiche caratteristiche delle Unità statistiche (valori soglia)
- L'Unità non rispetta per almeno un mese/trimestre il periodo di adempimento mensile/trimestrale → ESITO: Accertabile, subordinatamente al possesso di specifiche caratteristiche delle Unità statistiche (valori soglia)

Definizioni:

Data di chiusura della rilevazione: data di chiusura del ciclo annuale di rilevazione

Scadenze puntuali: sono le date indicate nella lettera informativa per la fornitura mensile/trimestrale dei dati

Periodo di adempimento mensile/trimestrale: è il numero di giorni solari (inclusi quindi i giorni festivi) concessi per l'invio dei dati per ciascun mese/trimestre oltre la scadenza puntuale.

Periodo di adempimento cumulato annuale: è la somma dei giorni cumulati per ogni fornitura mensile/trimestrale rispetto alla scadenza puntuale ammissibili nel corso dell'anno senza dare avvio alla procedura di accertamento.

Casi che determinano la valutazione della sanzionabilità per un periodo diverso dall'intero ciclo di rilevazione

Il questionario di indagine delle rilevazioni congiunturali si articola in un ciclo di 12 forniture di dati mensili oppure di 4 forniture di dati trimestrali. La valutazione della sanzionabilità delle unità di rilevazione viene effettuata al termine del periodo di rilevazione considerando l'intero ciclo annuale di forniture. Possono tuttavia presentarsi i seguenti due casi che richiedono, senza modificare i criteri

generali alla base dell'algoritmo utilizzato per la valutazione della sanzionabilità, di rimodulare il periodo da considerare.

Le indagini congiunturali sono caratterizzate da campioni che vengono definiti a inizio del ciclo annuale di rilevazione e che vengono aggiornati nel corso dell'anno. Per le unità di rilevazione che subentrano nei campioni in corso d'anno, il periodo da tenere in considerazione ai fini dell'accertamento riguarda i mesi/trimestri effettivi rispetto cui sono richieste le forniture dei dati e l'adempimento cumulato annuale è considerato sul numero di mesi/trimestri per i quali l'Unità è invitata a partecipare alla rilevazione.

Un altro aspetto rilevante che può determinare la modifica del periodo di valutazione per l'accertamento della violazione e dei criteri di sanzionabilità è relativo all'approvazione in corso d'anno del Programma Statistico Nazionale.

Sono ipotizzabili le seguenti variazioni:

1. Conferma della sanzionabilità, nella variabile di riferimento (criterio) e nella soglia indicata nel PSN precedente, con l'aggiunta di una nuova variabile di riferimento (criterio) e l'indicazione del rispettivo valore soglia (es. al numero di addetti si aggiunge un secondo criterio relativo al fatturato);
2. Conferma della sanzionabilità e della variabile di riferimento (criterio), con modifica, in aumento o in diminuzione, del valore soglia rispetto a quello stabilito nel precedente PSN (es. viene modificato il numero di addetti);
3. Introduzione della sanzionabilità, con l'indicazione della variabile di riferimento (criterio) e del rispettivo valore soglia non previsti nel precedente PSN;
4. Eliminazione della sanzionabilità prevista, invece, dal PSN precedente.

Tali variazioni determinano l'applicazione dell'algoritmo nei seguenti termini:

- nell'ipotesi di cui al **punto 1**, alla scadenza del termine della raccolta dati indicato nella lettera informativa, le unità in possesso esclusivamente del nuovo criterio aggiunto (fatturato) e del nuovo valore soglia aggiunto (valore del fatturato) saranno oggetto di accertamento solo per le mensilità o i trimestri successivi all'entrata in vigore del nuovo PSN, il periodo di adempimento annuale sarà di conseguenza limitato al numero di mesi o trimestri per i quali l'unità è inviata a partecipare alla rilevazione. Diversamente, le altre unità di rilevazione che, al momento dell'accertamento, posseggano il requisito dimensionale già previsto dal PSN 2017-2019 Aggiornamento 2019 e confermato dal PSN 2020-2022 (numero di addetti) o entrambi i requisiti (fatturato e numero di addetti) saranno oggetto di accertamento per tutte le mensilità e i trimestri richiesti con lettera informativa e non forniti nel rispetto delle indicazioni ivi contenute;
- nell'ipotesi di cui al **punto 2**, in caso di aumento della soglia dimensionale saranno accertate esclusivamente le unità di rilevazione che, alla scadenza del termine della raccolta dati indicato nella lettera informativa, posseggano il requisito dimensionale previsto dal nuovo PSN; in caso di diminuzione della soglia dimensionale le unità di rilevazione che, alla scadenza del termine della raccolta dati indicato nella lettera informativa, posseggano il requisito dimensionale previsto dal nuovo PSN saranno accertate esclusivamente per le mensilità o i trimestri successivi all'entrata in vigore del nuovo PSN.

- nell'ipotesi di cui al **punto 3**, alla scadenza del termine della raccolta dati indicato nella lettera informativa, le unità in possesso del nuovo criterio introdotto con il PSN 2020-2022, informate con lettera informativa a firma del Presidente, saranno oggetto di accertamento esclusivamente per le mensilità o i trimestri successivi all'entrata in vigore del nuovo PSN;
- nell'ipotesi di cui al **punto 4**, alla scadenza del termine della raccolta dati indicato nella lettera informativa, nessuna unità di rilevazione potrà essere accertata.

A seguito dell'entrata in vigore del PSN 2020-2022 in data 26 maggio 2022, si sono verificate le variazioni di cui al punto 1 e al punto 3, per le quali si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di applicazione dell'algoritmo per le rilevazioni in corso di svolgimento (vedi Allegato 2):

Allegato1. Formulazione analitica dei criteri utilizzati per l'individuazione delle Unità di rilevazione accertabili nell'ambito delle rilevazioni congiunturali

In una rilevazione mensile³, per una generica Unità di rilevazione sono definiti:

- d_i data di trasmissione effettiva dei dati all'Istat da parte dell'Unità di rilevazione relativa al mese i , ($i = 1, \dots, 12$)
- D_i data che indica la scadenza puntuale per la trasmissione della fornitura dati relativa al mese i , ($i = 1, \dots, 12$)
- M Periodo di adempimento mensile
- A Periodo di adempimento cumulato annuale

L'Unità di rilevazione È ACCERTABILE quando si verifica almeno una delle tre seguenti condizioni:

NON trasmette una o più forniture entro la data di chiusura della rilevazione

oppure

$$\exists i (i = 1, \dots, 12): (d_i - D_i) > M$$

oppure

$$\left(\sum_{\substack{i=1 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right) > A$$

L'Unità di rilevazione NON È ACCERTABILE quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{per } \forall i (i = 1, \dots, 12), (d_i - D_i) \leq M \\ \left(\sum_{\substack{i=1 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right) \leq A \end{array} \right.$$

³ La formalizzazione è applicabile anche alle rilevazioni trimestrali. In tal caso avremo che: le forniture nel corso dell'anno sono 4 anziché 12 e, di conseguenza, l'indice i può assumere soltanto i valori 1, 2, 3 e 4; il valore M rappresenta il periodo di adempimento trimestrale e non quello mensile.

Esempio: Indagine mensile sulla produzione industriale
 Periodo di adempimento mensile $M=12$ giorni
 Periodo di adempimento cumulato annuale $A=100$ giorni

CASO 1:

Data fornitura d_i	Data scadenza fornitura D_i	$(d_i - D_i)$
13/02/2020	13/02/2020	0
13/03/2020	13/03/2020	0
15/04/2020	15/04/2020	0
15/05/2020	14/05/2020	1
15/06/2020	15/06/2020	0
13/07/2020	13/07/2020	0
FORNITURA NON CONSEGATA	27/08/2020	-----
14/09/2020	14/09/2020	0
13/10/2020	13/10/2020	0
13/11/2020	13/11/2020	0
24/12/2020	14/12/2020	10
14/01/2021	15/01/2021	-1
$\left(\sum_{\substack{i=1 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right)$		Non calcolabile

L'impresa è accertata perché ha omesso la fornitura dei dati del mese 7.

CASO 2:

Data fornitura d_i	Data scadenza fornitura D_i	$(d_i - D_i)$
13/02/2020	13/02/2020	0
13/03/2020	13/03/2020	0
15/04/2020	15/04/2020	0
27/05/2020	14/05/2020	13
15/06/2020	15/06/2020	0
13/07/2020	13/07/2020	0
27/08/2020	27/08/2020	0
14/09/2020	14/09/2020	0
13/10/2020	13/10/2020	0
13/11/2020	13/11/2020	0
24/12/2020	14/12/2020	10
14/01/2021	15/01/2021	-1
$\left(\sum_{\substack{i=1 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right)$		Non calcolabile

L'impresa è accertata perché il mese 4 ha fornito i dati il 13° giorno ovvero oltre il termine del periodo di adempimento mensile previsto (M=12 giorni). La fornitura si configura come incompleta.

CASO 3:

Data fornitura d_i	Data scadenza fornitura D_i	$(d_i - D_i)$
18/02/2020	13/02/2020	5
20/03/2020	13/03/2020	7
26/04/2020	15/04/2020	11
22/05/2020	14/05/2020	8
25/06/2020	15/06/2020	10
22/07/2020	13/07/2020	9
07/09/2020	27/08/2020	11
25/09/2020	14/09/2020	11
24/10/2020	13/10/2020	11
23/11/2020	13/11/2020	10
24/12/2020	14/12/2020	10
14/01/2021	15/01/2021	-1
$\left(\sum_{\substack{i=1 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right)$		103

L'impresa reiteratamente fornisce ogni mese i dati entro il periodo di adempimento mensile previsto (M=12 giorni) ma viene accertata in quanto gli adempimenti cumulati (si sommano solo quelli maggiori di zero) è pari a 103 giorni, maggiore del periodo di adempimento cumulato annuale (A=100 giorni). La fornitura si configura come incompleta.

CASO 4:

Data fornitura d_i	Data scadenza fornitura D_i	$(d_i - D_i)$
18/02/2020	13/02/2020	5
20/03/2020	13/03/2020	7
26/04/2020	15/04/2020	11
22/05/2020	14/05/2020	8
25/06/2020	15/06/2020	10
22/07/2020	13/07/2020	9
04/09/2020	27/08/2020	8
22/09/2020	14/09/2020	8
24/10/2020	13/10/2020	11
23/11/2020	13/11/2020	10
24/12/2020	14/12/2020	10
14/01/2021	15/01/2021	-1
$\left(\sum_{\substack{i=1 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right)$		97

L'impresa reiteratamente fornisce ogni mese i dati entro il periodo di adempimento mensile previsto (M=12 giorni) ma NON è accertata in quanto il cumulo dei giorni (maggiori di zero) nel corso dell'anno di indagine è pari a 97, inferiore al periodo di adempimento cumulato annuale (A=100 giorni).

CASO 5:

Data fornitura d_i	Data scadenza fornitura D_i	$(d_i - D_i)$
FORNITURA NON CONSEGNA	13/02/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	13/03/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	15/04/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	14/05/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	15/06/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	13/07/2020	-----
28 gennaio 2021	27/08/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	14/09/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	13/10/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	13/11/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	14/12/2020	-----
FORNITURA NON CONSEGNA	15/01/2021	-----
$\left(\sum_{\substack{i=1 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right)$		Non calcolabile

L'impresa è accertata in quanto non fornisce nessuna delle mensilità entro il termine di conclusione dell'indagine (27 gennaio 2021). Anche la fornitura del mese 7 (28 gennaio 2021) è configurata come omessa in quanto pervenuta oltre il termine di conclusione dell'indagine.

CASO 6:

Data fornitura d_i	Data scadenza fornitura D_i	$(d_i - D_i)$	Sanzionabilità PSN
18/02/2020	13/02/2020	5	NO
20/03/2020	13/03/2020	7	NO
26/04/2020	15/04/2020	11	NO
22/05/2020	14/05/2020	8	NO
25/06/2020	15/06/2020	10	NO
22/07/2020	13/07/2020	9	SI
04/09/2020	27/08/2020	8	SI
22/09/2020	14/09/2020	8	SI
24/10/2020	13/10/2020	11	SI
23/11/2020	13/11/2020	10	SI
24/12/2020	14/12/2020	10	SI
14/01/2021	15/01/2021	-1	SI

$\left(\sum_{\substack{i=7 \\ d_i > D_i}}^{12} (d_i - D_i) \right)$	56	
--	----	--

L'Unità di rilevazione sta partecipando a un'indagine per la quale è stata introdotta la sanzionabilità esclusivamente con il nuovo PSN. Pertanto il periodo di adempimento annuale effettivo valutabile ai fini dell'applicabilità della sanzione è calcolato secondo la formula:

Periodo adempimento annuale effettivo = ARROTONDA ((periodo adempimento annuale X mesi valutabili ai fini della sanzionabilità)/12; 0) (A=70 giorni).

L'unità reiteratamente fornisce ogni mese i dati oltre la scadenza puntuale ma entro il periodo di adempimento mensile previsto (M=12 giorni) quindi NON è accertata in quanto il cumulo dei giorni (maggiori di zero) nel corso del periodo di validità del PSN è pari a 56, inferiore al periodo di adempimento cumulato annuale effettivo (A=70 giorni).

Allegato2. Elenco delle rilevazioni statistiche congiunturali che hanno registrato una variazione dei criteri e/o delle soglie per l'accertamento della sanzionabilità nel passaggio tra PSN 2017-2019- Aggiornamento 2019 e PSN 2020-2022.

CODICE PSN	DENOMINAZIONE PSN	CRITERI SOGLIE Psn 2017-2019 - aggiornamento 2019	CRITERI E SOGLIE Psn 2020-2022
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	Imprese con 100 addetti e oltre	Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale	Imprese con 100 addetti e oltre	Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro
IST-02418	Rilevazione dei prezzi all'importazione	Imprese con 100 addetti e oltre	Imprese con 100 addetti e oltre o 50 milioni di fatturato e oltre
IST-02650	Rilevazione dei prezzi alla produzione dell'industria	Imprese con 100 addetti e oltre	Imprese con 100 addetti e oltre o 50 milioni di fatturato e oltre
IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi	Imprese con 100 addetti e oltre	Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro
IST-00564	Rilevazione statistica dei permessi di costruire		Comuni italiani con una popolazione residente di almeno 20 mila unità
IST-02678	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi	Imprese con 100 addetti e oltre	Imprese con 100 addetti e oltre oppure con fatturato superiore o uguale a 50 milioni di euro
IST-02630	Rilevazione del fatturato dei servizi	Imprese con 100 addetti e oltre	Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro